



COMUNE DI PORTO CESAREO
PROV. DI LECCE

Settore Tributi

***** AVVISO IMU ANNO 2013 *****

Il **16 dicembre 2013** scade il termine per il versamento del saldo dell'Imposta Municipale Propria. Il saldo è pari all'imposta dovuta per l'intero anno calcolata applicando le aliquote e detrazioni stabilite dal comune, con conguaglio sulle rate versate a giugno. Chi versa dopo tale data dovrà pagare una sanzione.

Aliquote e detrazioni d'imposta, approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 12 novembre 2013:

- **4,00 per mille:** Aliquota per Abitazione principale e relative pertinenze (nel limite di una per ciascuna delle categorie previste C/2 C/6 e C/7);
 - è prevista una detrazione d'imposta pari a **€ 200,00**. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e relative pertinenze si applicano per un solo immobile.
 - Ulteriore detrazione pari a **€ 50,00** per ogni figlio del soggetto passivo, di età non superiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo massimo di € 400,00;
- **10,60 per mille** – Aliquota Ordinaria
- **5,60 per mille** – Aliquota per immobili di cat. C/01 – C/03 – C/04
- **7,60 per mille** - Aliquota immobile di cat. A/10
- **7,60 per mille** – Aliquota per immobile di cat. D (escluso D/10)
- **5,60 per mille** – Aliquota per immobile dati in uso gratuito (V. Regolamento Comunale IMU)
- **5,60 per mille** – Aliquota per immobili dati in locazioni a titolo di abitazione principale e relative pertinenze
- **2,00 per mille** – Aliquota fabbricati rurali e fabbr. Cat D/10 (rurali strumentali)
- **5,60 per mille** – Aliquota terreni ed aree edificabili.

Assimilazioni all'abitazione principale (v. art. 10 del regolamento comunale IMU)

Oltre ai casi espressamente previsti dalla legge, sono assimilati all'abitazione principale con conseguente applicazione dei benefici per la stessa previsti:

- le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che non siano locate;
- le unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, sempre a condizione che le stesse non risultino locate

Esenzione dal pagamento del saldo IMU

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge ([DL 30 Novembre 2013, n. 133](#)) che conferma la cancellazione della seconda rata IMU per le seguenti categorie di immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- abitazione coniugale assegnata ad uno dei coniugi a seguito di separazione legale e divorzio (art.1 comma 1 lettera b);
- abitazione di personale appartenente alle Forze Armate (art.1 comma 1 lettera c);
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

Chi deve pagare

Devono pagare l'IMU:

- i proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati, aree edificabili e terreni situati nel territorio comunale. Se si possiedono immobili in più comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni comune. Si considera titolare del diritto reale di abitazione anche il coniuge separato assegnatario della casa coniugale.
- i locatari finanziari in caso di leasing, dalla data di stipula del contratto;
- i concessionari di aree demaniali.

Come pagare

Il versamento dell'imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune M263 mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali oppure mediante versamento su CCP n° 1008857615 intestato a: PAGAMENTO IMU, distinguendo attraverso appositi codici tributo la quota di riserva dello Stato (quando dovuta) e quella di spettanza del Comune.

Quota statale

Dal 01.01.2013 è stata soppressa la quota riservata allo Stato ad esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ai quali dovrà essere applicata l'aliquota del 7,6 per mille, tutta quota statale, con il codice tributo 3925.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Tributi del Comune e si segnala che il presente manifesto, unitamente agli altri Regolamenti, è consultabile sul sito internet: www.comune.portocesareo.le.it.